

U.L.S.S. n. 4  
ALTO VICENTINO  
"asta vi"

- 8 MAR. 2013

N. .... 17181 .....

TK. .... F. Cl. 5 .....

DIPFSA  
P. SIAMI  
Prof. ...



# Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio I ux DG SAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DG SAN

0012290-P-28/03/2013

Data di registrazione: 29 MAR. 2013	
Prof. N. 136564	PEC
Indirizzo di classificazione: E-76a 2013	Pratica / Fascicolo

Alla Regione Piemonte  
Direzione sanità-Settore Prevenzione e Veterinaria  
fax 011 4322570

E, p.c. a tutti gli Assessorati alla sanità delle Regioni  
via pec

All'Assessorato alla Sanità della Provincia autonoma di Trento  
via pec

All'assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano.  
via pec

e, p.c. Al Coordinamento tecnico interregionale  
c.a. dott. Giorgio Cester  
via pec

**OGGETTO:** Spese derivanti da controlli supplementari.

Si fa riferimento alla nota di codesta regione prot. n 5681/db2017 del 21 febbraio 2013, con la quale si chiede a questa Direzione generale di emettere un parere sull'imputabilità agli operatori del settore alimentare dei costi delle analisi relative ai controlli supplementari ed integrativi di cui all'articolo 4 del d.lgs 194/2008, conseguenti a non conformità per presenza di contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale.

In particolare si chiede a questo Ministero di emettere un parere in ordine alla possibilità di imputare tali costi agli OSA esclusivamente in caso di accertata responsabilità dell'operatore nella determinazione della non conformità.

Al riguardo, ad integrazione di quanto rappresentato nella nota che si riscontra si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi di valutazione e le conseguenti considerazioni.

L'articolo 28 del Regolamento (CE) 882/2004 relativo alla copertura delle spese derivanti dai controlli ufficiali supplementari, cioè che esulano dalla normale attività di controllo dell'autorità competente, dispone che le stesse sono a carico degli OSA responsabili della non conformità o eventualmente del titolare o depositario dei prodotti al momento in cui i controlli supplementari sono eseguiti.

La stessa disposizione fornisce anche la definizione di controllo ufficiale supplementare precisando che "le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e le analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità."

I controlli supplementari, dunque, sono disposti ed effettuati dall'autorità competente al controllo sulla base di non conformità in precedenza rilevate o per la verifica della loro rimozione o ancora per l'individuazione di eventuali sospetti problemi sanitari che investano determinati settori o tipologie di prodotti.

Fanno quindi parte integrante dell'attività di controllo **supplementare** gli eventuali follow up disposti dall'autorità competente per la verifica dell'attuazione dell'intervento correttivo finalizzato all'eliminazione della causa di non conformità rilevata e come tali le relative spese sono a carico dell'OSA.

**Si sottolinea al riguardo, che la decisione dell'autorità competente deputata al controllo ufficiale di avviare una attività di controllo supplementare ovviamente deve essere fondata, circostanziata e ben motivata e sottoposta come evidenza all'operatore.**

Premesse tali considerazioni di ordine generale, si ritiene che, l'articolo 4 del d.lgs 194/2008, al comma 2, che stabilisce che le spese relative ai controlli supplementari sono a totale carico degli operatori del settori interessati e che l'eventuale costo di analisi di laboratorio sia da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi, è in linea con le disposizioni del regolamento (CE) 882/2004 e sia rispondente all' *ratio* dell'intera norma.

Il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali, tutti, adottato in Italia in attuazione delle relative disposizioni del regolamento (ce) 882/2004, prevede che la copertura dei costi delle attività di controllo sia garantita attraverso l'imposizione di tariffe. Ciò per motivi di fiscalità generale e in ragione della partecipazione dell'OSA al mantenimento di un alto livello di sicurezza alimentare.

Con specifico riferimento al quesito proposto inerente l'imputabilità all'OSA dei costi delle analisi di laboratorio relative ai controlli supplementari o integrativi conseguenti a non conformità per presenza di contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale si ritiene applicabile lo stesso principio.

Il piano nazionale dei residui redatto ai sensi del d.lgs 158/2006, fa riferimento per quanto attiene agli alimenti di origine animale anche ai residui di contaminanti ambientali.

La norma di riferimento individua anche le misure che deve adottare l'autorità competente in caso di rilevata non conformità, per presenza di residui delle sostanze o dei contaminanti ambientali ivi individuati, tra le quali sono previsti anche controlli supplementari.

L'articolo 30 del d.lgs 158/2006, alla quale si rinvia, individua in modo puntuale l'imputabilità delle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento.

Pertanto, si ritiene che qualora si registri una non conformità relativa alla presenza dei suddetti contaminanti, i costi delle analisi di laboratorio svolte nell'ambito dei controlli supplementari disposti dalle autorità competente **sono a carico dell'operatore del settore alimentare, o anche del titolare o depositario dei prodotti al momento dell'esecuzione dei controlli ufficiali sulla base di quanto disposto dalla citata normativa di riferimento.**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Silvio Borrelli)

Referente

Dott.ssa Patrizia Ippolito

Tel. 0659942014 366 6823241 3931781837

e-mail p.ippolito@sanita.it